



1° CIRCOLO DIDATTICO "MARIA PIA"

VIA IV NOVEMBRE, n. 1 – 74027 - SAN GIORGIO JONICO (TA)

Tel. 0995919988 – Sito web mariapiasg.edu.it

PEO: taee08300v@istruzione.it – PEC: taee08300v@pec.istruzione.it

Cod. Mec. TAEE08300V – CF. 80017190739 – Cod. IPA istc_taee08300v – Cod. Uni. UFR1KQ



CIRCOLARE INTERNA N. 72

San Giorgio Jonico, 9 ottobre 2023

DIREZ.DID. 1° CIRCOLO MARIA PIA
SAN GIORGIO IONICO (TA)
Prot. 0008030 del 09/10/2023
VI-9 (Uscita)

Alla c.a. **Docenti**
Alla c.a. **Personale ATA**
Alla c.a. **Direttore SGA**
Alla c.a. **RLS di Circolo**
Alla c.a. **RSPP di Circolo**

Al Registro elettronico / Sito web / ATTI

OGGETTO: Tutela delle lavoratrici ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 D. Lgs. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che in data 26/03/2001 è stato emanato il Decreto Legislativo del Governo n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53";
VISTO che, ai sensi del succitato D. Lgs. 81/08, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello delle ditte in appalto, sia pubbliche che private, che svolge attività presso le strutture della scuola, salvo diversa determinazione convenzionalmente concordata;

FA PRESENTE

a tutte le lavoratrici del I Circolo Didattico "Maria Pia" di San Giorgio Jonico la necessità di informare il Datore di Lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

A seguito di tale informazione, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi dei lavoratori secondo il D. Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro individua e valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici interessate, in particolare quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o a condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri (art. 11, D. Lgs. 151/01) per adottare le misure necessarie affinché i rischi siano eliminati, modificandone, ove necessario, le condizioni e l'orario di lavoro durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio (artt. 7, 12, D. Lgs. 151/01).

Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età (art. 6). Si fa, inoltre, presente che le lavoratrici gestanti, fermo restando quanto detto, hanno comunque "la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro" (art.20, D. Lgs. 151/01).

Si fa presente che la mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro comporta loro un'assunzione di responsabilità, in quanto verrebbero a mancare le informazioni necessarie per aggiornare la valutazione dei rischi alle rispettive attività lavorative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Giuseppe Falanga



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.